

LA SUCCESSIONE IN RAPPORTO AI PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (art. 456). L'eredità si acquista con l'accettazione e l'effetto risale al momento in cui si è aperta la successione (art. 459).

Accettare o rinunciare ad un'eredità è un atto molto delicato e complesso che può produrre conseguenze particolari sulla persona che accetta o rinuncia. Nel caso in cui il destinatario della procedura è una persona beneficiaria di amministrazione di sostegno o tutela la situazione è ancora più delicata e richiede quindi un'attenta analisi.

Quando una persona è interdetta la legge impone una particolare procedura che si chiama "*accettazione con beneficio di inventario*" (che in sostanza permette di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, evitando che l'erede debba pagare tutti i debiti ereditari: l'erede pagherà solo i debiti del valore di quanto ha ricevuto), previa autorizzazione del Giudice Tutelare. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (una volta ottenuta l'autorizzazione del GT) si potrà fare in cancelleria successioni o da un notaio, affrontandone i relativi costi.

La procedura sopra descritta (accettazione con beneficio di inventario) non è obbligatoria per legge nel caso di beneficiari di amministrazione di sostegno, per cui occorre sempre leggere quello che prescrive il Decreto di nomina per sapere come procedere.

Normalmente, infatti, il Decreto di nomina propone la semplice accettazione o rinuncia, previa autorizzazione del GT e cioè, dopo la corretta ricostruzione del patrimonio del defunto, l'Amministratore valuterà se chiedere la *semplice* autorizzazione ad accettare (accettazione "pura e semplice e tacita"), a rinunciare (evidentemente se non ci sono debiti o se questi sono poco rilevanti, si può accettare, se invece i debiti sono esorbitanti si può rinunciare) oppure, se la situazione risulti "al limite"(ma non palesemente passiva), ad accettare con beneficio di inventario.

ATTENZIONE: l'accettazione eredità (con beneficio di inventario o meno) non va confusa con la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE da depositare presso l'Agenzia dell'entrate entro un anno dal decesso. Si invita pertanto a rivolgersi presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente o presso un patronato/CAF per capire se tale dichiarazione è dovuta da parte dell'Amministratore nell'interesse dell'erede amministrato.

I. EREDITÀ E TUTELA

Come si è già sopra precisato quando si apre una successione e risulta erede (per testamento o per legge) un soggetto tutelato occorre effettuare a cura del Tutore l'accettazione dell'eredità con "beneficio di inventario" (da potersi fare di fronte al notaio o al cancelliere del luogo dell'ultima residenza del defunto), o la rinuncia all'eredità previa autorizzazione del Giudice Tutelare (del Tribunale dove è depositato il fascicolo di tutela).

Alla richiesta di autorizzazione ad accettare o rinunciare ad un'eredità occorre allegare SEMPRE la documentazione che giustifica la situazione attiva e passiva del defunto, descritta nella relativa istanza.

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO DELL'EREDITÀ

L'accettazione con beneficio di inventario consente di tenere separato il patrimonio del *de cuius* (cioè della persona che è deceduta) da quello dell'erede. In questo modo l'erede paga gli eventuali debiti accumulati dal defunto SOLO con il valore dell'attivo ereditato (es. se i debiti sono 200 e i beni ereditati valgono 50, l'erede che accetta con beneficio di inventario paga debiti per 50).

Corso di formazione Sportello di prossimità e di Pubblica Tutela di Susa e Pinerolo

Ufficio di Pubblica Tutela – Responsabile Dott. Diego Lopomo

Scheda elaborata in data 20/09/2018 con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Neri

Tale procedura appare conveniente se non si ha completa consistenza del debito ereditario, garantendo il tutelato anche per debiti conosciuti in un momento successivo all'accettazione.

Tale garanzia sussiste a condizione che si proceda con l'inventario, ma, nel caso di persone in tutela, l'inventario si può fare successivamente e cioè nel momento in cui venga revocata l'interdizione (salvo il caso della vendita dei beni ereditati, per mezzo di un notaio: in questo caso il notaio prima di procedere alla stipula del contratto di vendita avrà bisogno dell'inventario effettuato).

PRASSI OPERATIVA ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

Per procedere all'ACCETTAZIONE con beneficio di inventario nell'interesse del tutelato diviene utile:

- 1) verificare la consistenza del patrimonio ereditario e dei debiti del defunto (rivolgendosi ad Equitalia, Agenzia delle Entrate, banca, posta, condominio, comune, etc.), nonché l'elenco degli eredi (...);
- 2) predisporre l'istanza di autorizzazione ad accettare con beneficio di inventario nell'interesse del tutelato, indicando per quale motivo il patrimonio si ritiene attivo (allegare eventuali visure catastali, o altri documenti utili a quantificare il patrimonio del defunto), depositandola presso la cancelleria tutele;
- 3) quando la pratica risulta autorizzata, rivolgersi alla Cancelleria Tutele per ritirare, con timbro e firma dell'operatore, la documentazione;
- 4) recarsi presso la Cancelleria Successioni del Tribunale competente da individuarsi in base alla relativa competenza territoriale determinata sulla base del luogo dell'ultima residenza del defunto per compiere l'atto di ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO.

RINUNCIA ALL'EREDITÀ

Se il tutore, una volta eseguite le opportune ricerche, verifica che il patrimonio ereditario è caratterizzato da passività superiori all'attivo patrimoniale e quindi appaia non opportuno accettare l'eredità con beneficio di inventario, si può procedere, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, alla rinuncia.

PRASSI OPERATIVA RINUNCIA

Per procedere alla RINUNCIA nell'interesse del tutelato diviene utile:

- 1) verificare la consistenza del patrimonio ereditario e dei debiti del defunto, recuperando la documentazione che giustifica l'ammontare del debito;
- 2) predisporre l'istanza di autorizzazione a rinunciare all'eredità nell'interesse del tutelato, indicando per quale motivo il patrimonio si ritiene passivo (allegare la documentazione del debito raccolta: beni ipotecati depositando relativa visura catastale, visura passività presso Equitalia,...), depositandola presso la cancelleria tutele;
- 3) quando la pratica risulterà autorizzata, rivolgersi alla Cancelleria Tutele per ritirare, con timbro e firma dell'operatore, la documentazione;
- 4) recarsi presso la Cancelleria Successioni del Tribunale competente da individuarsi in base alla relativa competenza territoriale determinata sulla base del luogo dell'ultima residenza del defunto per compiere l'atto di RINUNCIA ALL'EREDITÀ.

II. EREDITÀ ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Corso di formazione Sportello di prossimità e di Pubblica Tutela di Susa e Pinerolo

Ufficio di Pubblica Tutela – Responsabile Dott. Diego Lopomo

Scheda elaborata in data 20/09/2018 con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Neri

Come si è già precisato in apertura quando chiamato all'eredità (per testamento o per legge) è un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno per comprendere quale sia la procedura da seguire in merito all'accettazione o rinuncia di eredità diviene fondamentale leggere quello che prescrive il Decreto di nomina così da comprendere come procedere.

Normalmente il Decreto di nomina propone la semplice accettazione o rinuncia, previa autorizzazione del GT. Sarà quindi compito dell' Amministratore ricostruire il patrimonio del defunto così da valutare se chiedere:

- la *semplice* autorizzazione ad accettare (accettazione “pura e semplice e tacita”),
- l'autorizzazione a rinunciare (evidentemente se non ci sono debiti o se questi sono poco rilevanti, si può accettare, se invece i debiti sono esorbitanti si può rinunciare)
- accettare con beneficio di inventario ogni qualvolta la situazione risulti “al limite”(ma non palesemente passiva).

Alla richiesta di autorizzazione ad accettare o rinunciare ad un'eredità occorre allegare **SEMPRE** la documentazione che giustifica la situazione attiva e passiva del defunto, descritta nella relativa istanza.

ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

Si può provvedere all'accettazione pura e semplice ogni qualvolta l'amministratore, dopo aver valutato il patrimonio del defunto, constati essere l'operazione vantaggiosa per il beneficiario (attivo maggiore del passivo). Se, quindi, si dovrà procedere ad accettare in maniera **pura e semplice e tacita**, sarà necessario presentare istanza di autorizzazione al GT (allegando tutti i documenti giustificativi). L'accoglimento dell'istanza metterà l'Amministratore nelle condizioni di procedere con gli atti successivi: effettuare dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate o volturare l'auto a favore degli eredi oppure, previa autorizzazione del GT, liquidare il conto del defunto o il TFR, etc.

PRASSI OPERATIVA ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE

Per procedere all'ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE nell'interesse del tutelato diviene utile:

- 1) verificare la consistenza del patrimonio ereditario e dei debiti del defunto, recuperando la documentazione che giustifica l'ammontare del debito;
- 2) predisporre l'istanza di autorizzazione ad accettare in maniera pura e semplice all'eredità nell'interesse del tutelato, indicando per quale motivo il patrimonio si ritiene attivo (allegando documentazione giustificativa di quanto affermato) depositando l'atto presso la cancelleria tutele;
- 3) quando la pratica risulterà autorizzata, rivolgersi alla Cancelleria Tutele per ritirare, con timbro e firma dell'operatore, la documentazione;

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO O RINUNCIA

Per quanto riguarda l'accettazione con beneficio di inventario o la rinuncia in caso di Amministrazione di Sostegno la procedura da seguire è identica a quella prevista in caso di Tutela (si veda paragrafo I della scheda formativa in lettura).

È utile sottolineare comunque che l'Amministratore solo una volta compiuti tali adempimenti potrà procedere con gli atti successivi: effettuare dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate o

volutare l'auto a favore degli eredi oppure, previa autorizzazione del GT, liquidare il conto del defunto o il TFR, etc.

III. PRINCIPALI ISTANZE PER OPERAZIONI SUCCESSIVE ALL'ACCETTAZIONE O RINUNCIA DI EREDITÀ

A) LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PRESENTI SUL CONTO CORRENTE DEL DEFUNTO E DI TITOLI/BUONI FRUTTIFERI INTESTATI AL DEFUNTO

Una volta in possesso del documento che attesta l'accettazione con beneficio di inventario/ l'autorizzazione ad accettazione pura e semplice e tacita/rinuncia dell'eredità, è possibile presentare istanza al Giudice Tutelare per ottenere la liquidazione, a favore del tutelato-erede, delle somme giacenti sul conto corrente del defunto o la liquidazione dei titoli a lui intestati.

Nell'istanza occorrerà specificare:

- ✓ gli estremi (allegando la relativa documentazione) del conto corrente del defunto e l'indicazione del saldo, e gli estremi dei titoli da liquidare
- ✓ le modalità di reimpiego delle somme da liquidare (es. versamento sul conto di tutela o acquisto titoli, o utilizzo per specifiche esigenze,...).

B) VOLTURA DELL'AUTOMOBILE DI PROPRIETÀ DEL DEFUNTO (O ALTRO VEICOLO) A FAVORE DEL TUTELATO

Una volta in possesso del documento che attesta l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario/accettazione pura e semplice, è possibile rivolgersi al P.R.A. per procedere alla voltura a favore di tutti gli eredi dell'automezzo (compreso il tutelato). Il bene sarà, infatti, **di proprietà di tutti gli eredi** secondo le quote definite dalla legge o dal testamento.

COSA SI INTENDE PER BENE EREDITARIO?

La Corte di Cassazione ha chiarito che "costituiscono beni ereditari quelli che, essendo oggetto di vicende successorie non ancora definitivamente concluse, non appartengono ancora al chiamato alla successione, o quelli che, pur appartenendo già all'erede, costituiscono un patrimonio separato dagli altri suoi beni".

Si tratta ad esempio dei beni pervenuti ad un erede che ha accettato con beneficio di inventario finché non sono stati pagati tutti i debiti del defunto.

La definizione di bene ereditario è importante perché se si vuole vendere un bene ereditario, la legge prescrive una procedura particolare.

C) VENDITA DI BENE EREDITARIO IN CASO DI ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE (solo ADS)

La vendita di un bene che apparteneva al defunto e per il quale sia stata accettata l'eredità in maniera pura e semplice (perché l'eredità era sicuramente attiva e il Giudice Tutelare abbia autorizzato l'accettazione pura e semplice) avviene secondo le indicazioni del Decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno.

Pertanto se il Decreto (come avviene normalmente vista la delicatezza degli atti di vendita di beni) riferisce che occorre, per le "alienazioni di beni", l'autorizzazione del Giudice Tutelare (sia nel caso di sia competente in maniera esclusiva l'Amministratore, sia nel caso in cui sia competente il beneficiario con l'assistenza necessaria dell'Amministratore) bisogna depositare apposita istanza completa di ogni elemento utile al giudice per valutare l'opportunità dell'operazione.

D) VENDITA DI BENE EREDITARIO IN CASO DI ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

Corso di formazione Sportello di prossimità e di Pubblica Tutela di Susa e Pinerolo

Ufficio di Pubblica Tutela – Responsabile Dott. Diego Lopomo

Scheda elaborata in data 20/09/2018 con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia Neri

In caso di Amministrazione di Sostegno la cosiddetta “vendita di bene ereditario” si attiva **ESCLUSIVAMENTE** nel caso in cui l’amministrato è erede e ha acquistato i beni ereditari a seguito di **accettazione con beneficio di inventario**. Ciò comporta che la vendita debba essere autorizzata dal Tribunale previo parere del Giudice Tutelare.

In questo caso la competenza del Tribunale viene individuata con riferimento al **luogo dell’ultima residenza/domicilio del defunto** (“luogo dell’aperta successione”), rimanendo in capo al Giudice Tutelare (che vigila sull’amministrazione) l’espressione del parere obbligatorio per legge.

Ogni volta in cui un bene ereditario dell’amministrato fuoriesca dal suo patrimonio (compravendita, permuta, costituzione di un diritto reale come l’usufrutto in capo ad altre persone,...) l’Amministratore deve depositare, quindi, apposita istanza intestata al Tribunale previo parere del Giudice Tutelare, in **bollo da 27 €**, corredata da:

- ✓ documentazione attestante le caratteristiche del contratto e del bene da alienare (vendere, permutare, ...);
- ✓ valutazione del bene fatta da un esperto che attesti il valore del medesimo (NB “perizia asseverata” **ORIGINALE** se si tratta di un immobile [appartamento, terreno,...], valutazione del bene negli altri casi);
- ✓ eventuale indicazione dell’acquirente;
- ✓ modalità di reimpiego del prezzo (versamento sul conto, acquisto titoli,...).

L’istanza va depositata con una **marca da bollo amministrativa del valore di € 27** presso **l’URP – Sportello del Cittadino (INGRESSO 1 PIANO TERRA)** Il parere del Giudice Tutelare verrà richiesto d’Ufficio.

In caso di Tutela la procedura da seguire per la vendita di un bene ereditario non varia rispetto alla vendita di un bene di proprietà del tutelato (argomento trattato nel quinto incontro). In questo caso, però, la competenza del Tribunale viene individuata con riferimento al luogo dell’ultima residenza/domicilio del defunto (“luogo dell’aperta successione”), rimanendo in capo al Giudice Tutelare (che vigila sull’amministrazione) l’espressione del parere obbligatorio per legge.

IV. LE DONAZIONI

DEFINIZIONE DI DONAZIONE

ART. 769 c.c. La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Alla luce di quanto previsto dall’ART. 769 si può quindi dire essere la donazione un contratto che come tutti i contratti e negozi in generale, ha una propria causa. Elemento essenziale della causa della donazione è proprio l’*animus donandi*, cioè l’arricchimento dell’altra parte senza corrispettivo.

Nel caso in cui il tutelato/amministrato di sostegno sia beneficiario di una donazione (donatario), il Tutore/Amministratore deve presentare istanza di autorizzazione ad accettare la donazione al Giudice tutelare. Nell’istanza diviene fondamentale:

- ✓ specificare le caratteristiche della donazione (allegando bozza del medesimo);
- ✓ allegare valutazione del bene che viene acquistato con la donazione (NB “perizia asseverata” se si tratta di un immobile [appartamento, terreno,...]);
- ✓ **per le donazioni di immobili:** allegare visure ipotecarie nonché documentazione che il bene immobile donando è in regola con le vigenti norme edilizie.

N.B. LA DONAZIONE “OBNUZIALE”

La legge stabilisce che, in quanto atto personalissimo, il Tutore non possa donare beni del tutelato. Tuttavia quando si tratta di donazione obnuziale, cioè effettuata in vista del matrimonio di un discendente del tutelato (si pensi al regalo per un figlio che si sposa), il Tutore deve depositare apposita istanza nella quale si spieghi cosa si intende regalare agli sposi. Trattandosi di regali che è abitudine fare in occasione di un matrimonio, non è richiesto (pur essendo una donazione) l'atto notarile.

V. IL LEGATO ED IL PROVVEDIMENTO DI TUTELA

Il legato è uno strumento previsto in un testamento attraverso il quale il de cuius ha disposto a favore del beneficiario del legato (legatario) di uno specifico diritto (es “ti lascio l’immobile, il quadro di valore,...”) e non di una quota di eredità (es. “ti lascio un terzo del mio patrimonio”).

Il legato si acquista automaticamente senza accettazione (salva la possibilità di rinunciarvi).

Il legatario non risponde dei debiti ereditari oltre il valore del bene che gli è stato attribuito.

Se legatario è un **tutelato**, la legge prescrive la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare solo per l'accettazione del legato “soggetto a pesi o condizioni” (es. se in un testamento c'è scritto “lascio l’immobile X, purché il legatario faccia dei versamenti periodici alla fondazione o associazione Y”). In questo caso occorre depositare un'apposita istanza presso la cancelleria tutele nella quale indicare:

- ✓ copia del testamento pubblicato;
- ✓ caratteristiche del legato.

COSA FA L'OPERATORE ALLO SPORTELLO:

1. Comprende di quale provvedimento si tratti ricordando che
 - ✓ in caso di Amministrazione di Sostegno diviene fondamentale leggere quanto previsto nel Decreto di Nomina e facendo presente all'utente che può:
 - accettare in maniera pure e semplice;
 - accettare con beneficio di inventario;
 - rinunciare;
 - ✓ in caso di Tutela diviene obbligatorio far presente all'utente che è possibile:
 - accettare con beneficio di inventario
 - rinunciare

In entrambi i casi sottolineare che l'accettazione (di qualsiasi tipo) e la rinuncia sono subordinate all'autorizzazione da parte del GT;
2. Fa presente all'utente che occorre ricostruire il patrimonio del defunto (attività e passività patrimoniali) rivolgendosi ad Equitalia, Agenzia delle Entrate, banca, posta, comune, condominio etc. in modo da recuperare quante più informazioni possibili;
3. Illustra all'utente la procedura prevista, cioè:
 - Deposito istanza di autorizzazione presso la cancelleria Tutele del Tribunale in cui è aperto il fascicolo di tutela/amministrazione;
 - Ritiro dell'istanza una volta approvata al GT;
 - Accettazione con beneficio di inventario/rinuncia presso la Cancelleria Successioni del Tribunale del luogo di ultima residenza del defunto;
 - Presentazione di eventuali istanze per liquidazione conto/fondi/buoni del defunto, vendita beni ereditari, voltura automobile, etc.

N.B. Nel caso in cui in un provvedimento di amministrazione di sostegno si provveda ad accettare in maniera pura e semplice non è necessario rivolgersi alla Cancelleria Successioni potendo quindi immediatamente presentare al GT istanze relative a beni ereditari e patrimonio ereditario.

4. Redige con l'utente l'istanza di autorizzazione (sempreché quest'ultimo si presenti con la documentazione inerente la condizione patrimoniale del defunto);
5. Fa presente all'utente che l'istanza andrà depositata presso la Cancelleria Tutela dove è presente il fascicolo di tutela/amministrazione;
6. Ricorda all'utente che una volta terminato l'iter presso la Cancelleria Successioni del Tribunale del luogo di ultima residenza del defunto potrà, con apposite istanze, operare sul patrimonio ereditario.

SIMULAZIONI

CASO A

Tizia è tutelata. Il padre di Tizia, Mevio, è deceduto lasciando:

- un immobile a lui esclusivamente intestato dove egli viveva con la moglie Sempronia (madre di Tizia) nel comune di Ivrea,
- un conto corrente bancario a lui esclusivamente intestato (saldo € 52.000,00)
- un'automobile Renegade del 2014 cointestata con il fratello Caio (valore da definire).
- tre buoni fruttiferi postali del valore complessivo di € 4.000,00;
- un conto corrente bancario cointestato con la moglie il cui saldo è frutto esclusivamente delle entrate della donna (saldo 13.500,00);
- un debito con il comune di circa € 860,00 per pagamento TARI arretrata e rimasta insoluta.

Sempronia, data l'impossibilità sua e della figlia di utilizzare l'autovettura vuole provvedere alla vendita del bene. La madre di Tizia vorrebbe inoltre, una volta liquidata la quota del saldo del conto corrente spettante alla figlia, investire parte dei soldi in un prodotto bancario.

Qual è la procedura da seguire?

CASO B

Nel mese di luglio 2018 è mancato il sig. Mario Rossi che ha lasciato testamento. Il sig. Mario ha tre figli di cui uno, Giulio (beneficiario), amministrato dal fratello minore Michele (amministratore).

Michele si rivolge all'ufficio di Pubblica Tutela per capire come dover agire.

Il suo decreto di nomina così dispone:

che il Beneficiario possa compiere con l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno i seguenti atti, previa specifiche autorizzazioni del Giudice Tutelare, il quale, ove necessario, disporrà anche in ordine al reimpiego di somme di denaro:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso della Beneficiaria, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere somme superiori ad euro =mille= al mese, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento della Beneficiaria e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- 4) promuovere giudizi;
- 5) fare compromessi, arbitrati o transazioni.

TESTAMENTO:

Io sottoscritto Mario Rossi, nel pieno delle mie facoltà mentali dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere così come segue:

Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria.

Istituisco miei eredi universali i miei figli Giulio, Michele e Francesca.



Lascio al mio primogenito Giulio la mia macchina di marca Fiat, modello Punto (targa AB123BA).
Dono a mia nipote Sempronia la mia casa di Capri sita in Via Italia numero 1, in piena proprietà.
Nomino mio esecutore testamentario il signor Riccardo Monterossi, ad oggi residente in via Altino
18 in Milano.